

TORNATA DEL 24 GIUGNO

ritte di punire e l'uno e l'altro, ma mai d'ingerirsi nell'esame di vedere se la volontà dell'estinto sia cppur no fedelmente eseguita.

Persuadiamoci, signori, sia qualunque la forma in cui l'istituto di beneficenza nel suo esercizio rechi danno alla morale pubblica, alle leggi fondamentali dello Stato, all'infuori di ciò, il Governo non può, non deve guardare i fatti, le operazioni della pia istituzione; e soggiungo, che si esegua o non si esegua la pia opera, il Governo non può e non deve entrare, quando il fondatore lo ha espressamente detto di non volere, cioè, che esso Governo per qualunque siasi motivo prenda alcuna ingerenza.

Non sono poi dell'avviso dell'onorevole Panattoni quando diceva che non può esistere ente morale su del quale il Governo debba prendere ingerenze, poichè io rispondo che un Governo, quando vi esiste la legge del fondatore in contrario, può prendere ingerenza, ma limitatamente quando l'ente morale offende il Governo.

Non si dica poi, o signori, che il privato non possa costituire un ente morale: vi ha nelle società civili delle funzioni che a prima giunta ci sembrano non vere, ma pure esse stanno. Diffatti come mai avviene che i monaci isolatamente sono incapaci, ed intanto riuniti in congregazione costituiscono una capacità giuridica e civile? Come va che molte incapacità, come molti monaci formano poi una capacità? Così un cittadino del Governo. Vi hanno dei cittadini i quali non hanno mai avuto fiducia nei Governi; e noi pure sappiamo che sia giusto quanto si voglia un Governo, spesse fiate, e la colpa non è dei Governi, in cui in fatto di amministrazione commettono delle irregolarità, e quindi noi troviamo in diverse tavole di fondazione l'espresso divieto dell'ingerenza governativa. Io accetto le osservazioni degli onorevoli Minghetti e Panattoni, nel senso che il Governo può sempre usare vigilanza, ma non ingerenza, la quale è ben distinta cosa dalla prima; ma siccome la cegge che discutiamo parla dell'ingerenza, e si dispone che essa può e er citarsi su tutti gli enti morali, io per convinzione intima sostengo che no, quando così ha voluto il fondatore.

Signori, e lo dico con tutta la franchezza, se respingete il mio articolo, possibilmente, chè voglio sperare non sia cosa probabile, renderemo in avvenire ben rare queste pie istituzioni. Per queste ragioni io spero che la Camera voglia adottare il mio articolo.

PRESIDENTE. L'onorevole Santocanale ha proposto un emendamento all'articolo presentato dall'onorevole Catucci. È così concepito:

« Nelle istituzioni private non avrà luogo qualunque ingerenza del Governo, ove sia esclusa dal fondatore. Quando la istituzione è diretta a pubblica utilità o a persone di genere incerto, avrà sorveglianza il solo municipio e per esso il sindaco che lo rappresenta. »

L'onorevole Catucci accetta quest'emendamento dell'onorevole Santocanale?

CATUCCI. Non l'accetto.

PRESIDENTE. Pongo adunque ai voti separatamente le due proposte.

Comincerò da quella dell'onorevole Catucci. La rileggo. (*Vedi sopra*)

Questa proposta quando venisse accettata costituirebbe l'articolo 39 della legge.

La metto ai voti.

(Non è ammessa.)

Pongo ai voti quella del deputato Santocanale.

MINGHETTI, relatore. La Commissione non l'accetta. (Non è ammessa.)

PRESIDENTE. L'onorevole Maresca ha inviato il seguente articolo:

« Le amministrazioni di opere pie legate per testamento ad ecclesiastici, i quali con esse fossero insigniti di titoli di rettori o cappellani, o che hanno amministrato il sacramento della penitenza al testatore, sono attribuite ai Consigli comunali. »

L'onorevole Maresca ha facoltà di parlare.

MARESCA. Io non ho bisogno di sviluppare il mio articolo. La sua ragionevolezza apparisce evidente per poco che uno si faccia a riflettere alle tendenze clericali. San Paolo era buon cristiano, e rifuggiva dalle amministrazioni. Lo scopo che mi ha indotto a questo emendamento è di rimediare a moltissimi abusi.

PRESIDENTE. La Commissione accetta l'articolo del deputato Maresca?

MINGHETTI, relatore. La Commissione crede che la proposta avrebbe dovuto venir prima; essa evidentemente non può fare materia di una disposizione transitoria. La Commissione quindi oppone la questione pregiudiziale.

PRESIDENTE. Il deputato Maresca insiste ciò nullameno nella sua proposta?

MARESCA. Sì.

PRESIDENTE. Pongo ai voti prima la questione pregiudiziale.

Voci a sinistra. Non l'abbiamo inteso: non si sente!

CAPONE. Si rilegga.

PRESIDENTE. Ne do adunque nuova lettura. (*Vedi sopra*)

La Commissione ha proposto l'eccezione pregiudiziale contro quest'articolo.

Pongo ai voti la questione pregiudiziale.

(È approvata.)

Si procede alla votazione per scrutinio segreto su questa legge.

(*Si procede all'appello nominale.*)

CRISPI. (*Interrompendo*) Era stata riservata la questione del Consiglio di Stato al fine della legge. (*Rumori*)

Voci. Non si può interrompere l'appello nominale.

PRESIDENTE. Nessuno ha chiesto la parola, nessuno ha fatto proposte che riguardassero codesta questione. È verissimo che, pendente la discussione degli scorsi giorni, qualche deputato, accennando alle relazioni tra la presente legge e il Consiglio di Stato, si era riservato di formulare una proposta quando si tratte-